

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL RUP

Regione Puglia - 22/06/2023

Il ciclo dei contratti pubblici

PIERDANILO MELANDRO- *CPO PagoPa Spa*

DALLE DIRETTIVE EUROPEE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

**DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
26/2/14**

[contratti di concessione, appalti pubblici e procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali]

D.LGS N. 50 DEL 18/4/16

**D.Lgs CORRETTIVO
19/04/2017**


**D.L SBLOCCA
CANTIERI n. 32/2019**

**D.L SEMPLIFICAZIONI
n. 76/2020**

**D.L SEMPLIFICAZIONI
«BIS» n. 77/2021**

**NUOVO CODICE
D.lgs n. 36/2023**

LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO



LE FASI DELL'APPALTO PUBBLICO

Gli sforzi delle Stazioni appaltanti **si concentrano** spesso laddove è più alto il rischio di contenzioso o di danno erariale, cioè **nella fase dell'affidamento**, trascurando le fasi a monte (identificazione degli obiettivi e pianificazione dei fabbisogni) ed a valle della stipulazione (controllo e valutazione dei risultati).

L'appalto non è solo l'esito del procedimento di affidamento, ma di un processo più ampio, che va dalla definizione degli obiettivi di mandato alla individuazione dei fabbisogni per raggiungerli, al loro soddisfacimento con l'esecuzione del contratto.


L'affidamento è quindi un "fase" di questo processo più ampio e complesso.

art. 15, 4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

LE FASI DELL'APPALTO PUBBLICO



1) LA PROGRAMMAZIONE



LA PROGRAMMAZIONE

Si rimanda al DM MIMS 16.11.2018 e alla Documentazione tecnica a supporto pubblicata sul Sito SCP.

ATTUALE CODICE
D.Lgs. 50/2016 - ART. 21

DURATA PROGRAMMI:

- **LAVORI:** 3 anni
- **FORNITURE E SERVIZI:** 2 anni

VALORE INIZIATIVE DA INCLUDERE:

- **LAVORI:** maggiore di 100k €
- **FORNITURE E SERVIZI:** maggiore di 40k €

NUOVO CODICE - ART. 37

DURATA PROGRAMMI:

- **LAVORI:** 3 anni
- **FORNITURE E SERVIZI:** 3 anni

VALORE INIZIATIVE DA INCLUDERE:

- **LAVORI:** maggiore di 150k €
- **FORNITURE E SERVIZI:** maggiore di 140k €

LA PROGRAMMAZIONE

DM Programmazione 14/2018 - Ruoli organizzativi

DM PROGRAMMAZIONE: ART. 3 LAVORI

14. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto **REFERENTE PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI**. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), salvo diversa scelta dell'amministrazione.

15. Il **REFERENTE riceve le proposte**, i dati e le informazioni **fornite dai RUP** ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.

DM PROGRAMMAZIONE: ART. 6 FORNITURE E SERVIZI

13. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto **REFERENTE PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI**. Il soggetto di cui al presente comma può coincidere con quello di cui all'articolo 3, comma 14 [quello individuato per i lavori]. Si applica la procedura di cui all'articolo 3, comma 15.

2) LA PROGETTAZIONE

L'art. 41 Dlgs 36/2023 fornisce una definizione generale dei livelli della progettazione negli appalti pubblici.

1) La **progettazione dei lavori pubblici** si articola in **due livelli di successivi** approfondimenti tecnici:

- **il progetto di fattibilità tecnico-economica**
- **il progetto esecutivo**


2) La **progettazione di servizi e forniture (art. 41 comma 12 Dlgs 36/2023)** è articolata, di regola, in **un unico livello**. La stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.

LA PROGETTAZIONE

Per quanto attiene agli appalti di **servizi**, il progetto deve contenere:

- la **relazione tecnico-illustrativa** del contesto in cui è inserito il servizio;
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla **sicurezza** di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- il **calcolo degli importi** per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il **prospetto economico** degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- il **capitolato speciale descrittivo e prestazionale**, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

LA PROGETTAZIONE



LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Art. 77

Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti.

Per le finalità di cui al comma 1, le stazioni appaltanti:

- 1) **possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea**, anche di natura tecnica
- 2) da parte di esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri soggetti idonei. Tale documentazione può essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto,
- 3) a condizione che **non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.**

Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione ovvero le informazioni, i dati e le notizie di cui all'articolo 77, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, **la stazione appaltante adotta misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.** La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel corso delle consultazioni preliminari, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituiscono la minima misura adeguata.

La fase di affidamento

I CONTRATTI SOTTO SOGLIA

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di **importo inferiore alle soglie di cui all'articolo art 14 Dlgs 36/2023** avvengono nel rispetto dei principi fondamentali dei contratti pubblici (parte I e II del libro I), nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

La **soglia di rilevanza comunitaria** è un criterio di discriminazione che separa i cosiddetti contratti di rilevanza comunitaria dai contratti sotto soglia.

I contratti di rilevanza comunitaria sono contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia pari o superiore alle soglie variamente previste dall'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea.

- Ai contratti di rilevanza europea che rientrano nella sua sfera di applicazione, si applicano le disposizioni generalmente previste dal Codice dei Contratti Pubblici per i settori ordinari e per i settori speciali dei contratti pubblici.

- I contratti sotto soglia sono viceversa contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia inferiore alle soglie di cui all'art. 14, per i quali **sono previste eccezioni all'applicazione** delle regole generali al fine di coniugare esigenze di correttezza e trasparenza con strumenti di contrattazione rapidi e flessibili.


I CONTRATTI SOTTO SOGLIA

- Il d. lgs 36/2023, all'art 14, prevede le soglie di importo per l'applicazione del Codice in :
 - a) 5.382.000 Euro per gli appalti di lavori e le concessioni;
 - b) 140.000 Euro per gli appalti pubblici di forniture e servizi e per i concorsi di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali;
 - c) 215.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e servizi e per i concorsi di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali;
 - d) 750.000 euro per appalti servizi sociali e assimilati elencati allegato XIV alla direttiva 2014/24 UE;

- Gli appalti di importo pari o inferiore a tali importi rientrano nella disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie europee.

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

- L.



IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

- SERVIZI E FORNITURE



I CONTRATTI SOTTO SOGLIA

- ✓ Il d. lgs 36/2023 disciplina gli affidamenti sotto soglia prevedendo :
 - L'applicazione della disciplina contenuta nel libro I parti I (principi) e parte II (digitalizzazione);
 - L'applicazione se non derogate delle disposizioni del codice;
 - Disposizioni specifiche contenute negli art. da 49 a 54;
 - L'applicazione delle disposizioni che disciplinano le procedure ordinarie se la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero;
 - L'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle disposizioni in tema di contenimento della spesa.

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee devono avvenire nel rispetto del **principio di rotazione** degli affidamenti.

- È vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti **abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;**
- Con la nuova normativa **non è più prevista la rotazione degli inviti ma solo degli affidamenti;**
- La stazione appaltante, con Regolamento interno, può ripartire gli affidamenti **in fasce in base al valore economico**. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art 49.

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Si può **derogare** al principio di rotazione:

- ✓ In **casi motivati** con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, in tali casi il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (art. 49 comma 4);
- ✓ Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), quando **l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici** in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49 comma 5);
- ✓ Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a **5.000 euro** (art. 49 comma 6).

I CONTRATTI SOTTO SOGLIA

L'art. 50 individua le procedure di affidamento consolidando la disciplina introdotta con il DL 76/2020 e il DL 77/2021 prevedendo che le amministrazioni procedono:

a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti **soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) **affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti **soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali**, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

I CONTRATTI SOTTO SOGLIA

LAVORI PUBBLICI

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **cinque operatori** economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di **importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **dieci operatori** economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di **importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14**, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

I CONTRATTI SOTTO SOGLIA

FORNITURE E SERVIZI

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **cinque operatori** economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14;**

A differenza dell'art. 36 del D.Lgs 50/2026, che consentiva di poter ricorrere alle procedure ordinarie di affidamento alternativamente alle procedure semplificate del sotto soglia, il nuovo Codice prevede che solo nel caso di lavori di importo superiore a 1 milione € è consentito di utilizzare le procedure ordinarie. Nelle altre ipotesi, occorre utilizzare le procedure previste art. 50.

AFFIDAMENTO DIRETTO – DEFINIZIONE E ATTO DI AFFIDAMENTO

- Nell'allegato I.1 art 3 lett. d) al D.lgs 36/2023 l'affidamento diretto è definito :
«L'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice»

Il legislatore è intervenuto per confermare :

- la semplificazione e celerità delle procedure;
- l'informalità nello svolgimento del procedimento per la scelta dell'operatore con il quale procedere all'affidamento;
- Che la scelta degli operatori è rimessa alla stazione appaltante e non è necessario effettuare indagini di mercato;

In caso **di affidamento** diretto, la decisione a contrarre (o atto equivalente), individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

PROCEDURA NEGOZIATA

- L'allegato I.1 art 3 lett. h) al D.lgs 36/2023 definisce la procedura negoziata come:
« la procedura di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto»
- Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono scelti a seguito di indagine di mercato o tramite elenco di OE;
- Nell'allegato II.1. sono disciplinate le modalità per l'effettuazione delle indagini di mercato e l'istituzione di elenchi di operatori ;
- Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, **non è possibile utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi**, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori;
- Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

INDIVIDUAZIONE OO.EE. DA INVITARE

L'allegato II.1. disciplina le modalità per l'effettuazione delle indagini di mercato e l'istituzione di elenchi di operatori all'art. 1 detta disposizioni generali richiamando il rispetto del principio rotazione degli affidamenti;

L'avvio della procedura con determina a contrarre che contiene:

- ✓ l'Interesse pubblico che si intende soddisfare;
- ✓ le caratteristiche dell'opera, dei beni e servizi oggetto dell'appalto;
- ✓ l'importo massimo stimato e la relativa copertura contabile;
- ✓ la procedura che si intende seguire con sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- ✓ i criteri per individuare gli OE da invitare a seguito indagine mercato o consultazione degli elenchi;
- ✓ i criteri selezione degli OE e delle offerte nonché principali condizioni contrattuali.

INDIVIDUAZIONE OE DA INVITARE ALL. II.1

L'art. 1 comma 3 prevede che le stazioni appaltanti possono dotarsi di un **regolamento** nel quale sono disciplinate:

- ✓ le modalità conduzioni delle indagini di mercato , eventualmente distinte per fasce di importo, anche ai fini della necessità di applicare il principio rotazione degli affidamenti;
- ✓ le modalità costituzione revisione dell'elenco operatori distinti per categoria e fascia di importo;
- ✓ i criteri per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito indagine di mercato, o attingendo dall'elenco o da quelli presenti nel MEPA o altri strumenti similari gestiti da centrale di committenza di riferimento.

INDIVIDUAZIONE OE DA INVITARE A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO

L'allegato II.1. art. 2 disciplina le modalità per effettuare le indagini di mercato prevedendo che:

- ✓ la partecipazione degli OE all'indagine di mercato non genera alcun affidamento sul successivo invito;
- ✓ le indagini sono svolte secondo modalità più convenienti differenziate per importo e complessità di affidamento secondo principi adeguatezza e proporzionalità;
- ✓ i risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante;
- ✓ occorre assicurare opportuna pubblicità scegliendo gli strumenti più idonei in ragione rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e la sua contendibilità;
- ✓ l'indagine è effettuata pubblicando un avviso sul sito istituzionale e sulla banca dati dell'Anac.

INDIVIDUAZIONE OE DA INVITARE A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:

- ✓ Il valore dell'affidamento;
- ✓ Gli elementi essenziali del contratto e Il criterio di aggiudicazione ;
- ✓ I requisiti di idoneità professionale e di capacità economica-finanziaria e tecnica- professionale;
- ✓ Il numero minimo ed eventualmente il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;

Nel caso sia previsto un numero massimo nell'avviso devono essere indicati i criteri utilizzati per la scelta i criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione proporzionalità e trasparenza

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale sono consentiti solo in casi eccezionali tali circostanze devono essere esplicitate nella determina di avvio e nell'avviso

INDIVIDUAZIONE OE DA INVITARE A SEGUITO A SEGUITO DI PREDISPOSIZIONE ELENCO OE

L'allegato II.1. art. 3 disciplina le modalità per costituire elenchi di OE prevedendo che:

- gli elenchi sono costituiti a seguito avviso pubblico;
- l'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- l'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo;
- l'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie;
- l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti

INDIVIDUAZIONE OE DA INVITARE A SEGUITO A SEGUITO DI PREDISPOSIZIONE ELENCO OE - 2

- L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali;
- L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa;
- La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione;
- La stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco.

INDIVIDUAZIONE OE DA INVITARE A SEGUITO A SEGUITO DI PREDISPOSIZIONE ELENCO OE - 3

- **Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio;**
- Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante;
- La scelta OE deve essere effettuata secondo **criteri oggettivi, coerenti con oggetto e finalità intervento e con principi concorrenza non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;**
- I criteri di selezione sono indicati nella determina a contrarre o in altro equivalente;
- Il sorteggio o altri metodi casuali sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le stazioni appaltanti in caso di procedure negoziata di cui alle lettere c), d) ed e) :

- ✓ possono utilizzare per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi il criterio qualità/prezzo o del prezzo più basso;
- ✓ Utilizzano il criterio qualità/prezzo per gli affidamenti di forniture e servizi nelle ipotesi previste dall'art. 108 comma 2;
- ✓ Nel caso del criterio qualità prezzo alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP anche in qualità di presidente.

CRITERI AGGIUDICAZIONE

- L'art. 108 conferma il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per :
 - a) i contratti relativi ai **servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera**, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei **servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale** di importo pari o superiore a 140.000 euro;
 - c) contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da **notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo**;
 - d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
 - e) gli affidamenti di **appalto integrato**;
 - f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Il criterio del minor prezzo può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche **standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato**, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.

CRITERI AGGIUDICAZIONE

- L'art 108 comma 7 prevede che nei documenti di gara siano indicati i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione
- Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
- **Nelle procedure ordinarie**, ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, è possibile prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri **premiali atti a favorire:**
 - ✓ **la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.**
 - ✓ Le disposizioni si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

CRITERI AGGIUDICAZIONE

- Al fine di promuovere la **parità di genere**, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. (modifica introdotta dal DECRETO-LEGGE 29 maggio 2023, n. 57 (in G.U. 29/05/2023, n.124));
- Nelle attività di **approvvigionamento di beni e servizi informatici**, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.

CRITERI AGGIUDICAZIONE - VALUTAZIONE ECONOMICA

- nell'art. 108 non è più previsto un limite generale per la valutazione dell'elemento del prezzo ma limiti specifici al comma 4 :
- ✓ nei casi in cui i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro **il limite del 10 per cento**;
- ✓ per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro **il limite del 30 per cento**.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

- L'art 93 introduce delle novità prevedendo che **della commissione giudicatrice può far parte il RUP**, eliminando la previsione che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- Rivedendo le situazioni di incompatibilità (assenza di condanne anche non passate in giudicato per i reati e assenza di **conflitto di interessi** con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura);

Nel caso del criterio del minor prezzo prevede che la valutazione delle offerte può essere fatta anche da un seggio monocratico composto da personale della stazione appaltante.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE AUTOMATICA

Nel caso di procedure negoziate per **affidamento lavori e servizi** aggiudicate, con il **criterio del prezzo più basso**, di contratti che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

Le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

STIPULA CONTRATTO - ESECUZIONE ANTICIPATA

- Dopo la verifica dei requisiti è possibile procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
- Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione;
- La stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione;
- Non si applicano i termini dilatori previsti art. 18 comma 3 (stand still) e 4 (effetto sospensivo in caso di ricorso).

GARANZIE

- In via generale è previsto che nelle procedure sotto soglia **non si richiede la garanzia a corredo dell'offerta;**
- La stazione appaltante **può richiedere la garanzia, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 50,** se in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;
- Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente;
- Se è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare **non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento;**

- **Ai fini dell'esecuzione si richiede la garanzia definitiva** salvo in casi debitamente motivati nei quali è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti oppure per i contratti di importo inferiore alla soglia a valere su un accordo quadro;
- Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

FASI DELL'AFFIDAMENTO

- Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, **dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.**

TEMPI DELL’AFFIDAMENTO

L’art. 17 al comma 3 prevede che le stazioni appaltanti concludono le procedure nei termini indicati All. I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva al fine del rispetto del dovere di buona fede anche in pendenza di contenzioso;

- Nell’allegato I.3 sono definiti i tempi per le procedure negoziate in :
 - ✓ **4 mesi nel caso aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo;**
 - ✓ **3 mesi nel caso del criterio del minor prezzo;**
- I termini decorrono dalla spedizione della lettera d’invito fino all’aggiudicazione alla migliore offerta e non possono essere sospesi, anche in pendenza di contenzioso sulla procedura, se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
- Ove la stazione appaltante o l’ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese;
- In presenza di circostanze eccezionali il responsabile di procedimento, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi;
- In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal responsabile di procedimento, quest’ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

CONTROLLO DEI REQUISITI

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di **importo inferiore a 40.000 euro**, **gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti**. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Per **importi superiori a 40.000** il controllo è svolto utilizzando il Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE).

L'ITER AMMINISTRATIVO DI UNA PROCEDURA APERTA

La volontà della Stazione appaltante si manifesta attraverso l'adozione di un procedimento ad evidenza pubblica, **intesa a minimizzare i rischi di acquisto**, che si svolge con il seguente iter:

1. Inserimento dell'intervento nella **Programmazione**
2. Definizione e specificazione dei fabbisogni attraverso la redazione del **progetto**;
3. **Avvio della procedura** con l'adozione della **determina/decreto di indizione** gara con il quale si approvano i documenti che costituiscono gli **atti di gara** (disciplinare di gara, domanda di partecipazione, documento di gara unico europeo, documentazione amministrativa ulteriore, Capitolato tecnico e suoi allegati, modulo offerta economica e modulo offerta tecnica nel caso di miglior rapporto qualità/prezzo).

L'ITER AMMINISTRATIVO

4. Pubblicazione del bando (APERTA: Gazzetta Ufficiale Unione europea, profilo del committente della Stazione appaltante, Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, Servizio contratti pubblici MIT, quotidiani) da cui decorrono i termini per il ricevimento delle offerte da parte dei concorrenti (**almeno 30 giorni**).

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla GUUE.

Si ricordi che tutta la documentazione di gara è pubblicata sul profilo del committente della Stazione appaltante.

Dal **1 gennaio 2024** le gare aperte sopra soglia saranno pubblicate (senza oneri) sulla **Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC**. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono pubblicati, solo successivamente alla pubblicazione in GUUE, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.

La violazione da parte della stazione appaltante di tali termini minimi per la presentazione di domande di partecipazione o delle offerte è **causa di annullamento** della procedura.

Le stazioni appaltanti devono valutare adeguatamente quanto la riduzione dei termini, che consente la celere conclusione della fase di individuazione del privato contraente, sia logica, proporzionata e atta a garantire un adeguato studio del progetto del lavoro o del servizio e la presentazione di una offerta congrua e consapevole.

L'ITER AMMINISTRATIVO

4.1. **Richieste di chiarimento** da parte dei concorrenti e risposta ai quesiti posti da parte della Stazione appaltante nel rispetto della parità di trattamento.

Il termine massimo per il rilascio di ulteriori informazioni o chiarimenti può essere ridotto a **4 giorni**

Da qui in poi occorre prestare attenzione: se il disciplinare di gara prevede l'iter ordinario, si apre prima la busta amministrativa, poi le buste contenenti le offerte; se, invece, il disciplinare prevede l'inversione procedimentale si apre (nel caso del miglior rapporto qualità/prezzo) prima la busta tecnica, poi la busta economica e in ultimo la busta amministrativa.

Fino al 30 Giugno 2023 si applica, infatti, anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, Codice, per i settori speciali, che consente di utilizzare la cd. inversione procedimentale. [Nel nuovo Codice vi è la conferma dell'inversione procedimentale in tutti i settori \(art. 107\)](#)

L'ITER AMMINISTRATIVO

A. Iter ordinario qualità/prezzo

5. Dopo la scadenza del termine per presentare le offerte, si avvia l'esame in seduta pubblica della documentazione costituente la **busta amministrativa** (DGUE, garanzia, altre dichiarazioni e autocertificazioni del concorrente) ai fini della definizione dell'elenco delle offerte ammesse e di quelle escluse; l'esame delle dichiarazioni può avvenire in seduta riservata. In tale momento è possibile sanare le mancanze della busta amministrativa mediante il **soccorso istruttorio** (max 10 giorni).

5.1. **Approvazione dei verbali di gara e dell'elenco ammessi/esclusi;**

5.2. Pubblicazione dell'elenco ammessi/esclusi ed **invio della comunicazione** ai concorrenti dell'avvenuta pubblicazione;

5.3. Apertura della fase di possibilità di **accesso alla documentazione amministrativa** ai fini della proposizione di eventuali ricorsi;

6. **Nomina della commissione giudicatrice** con determina/decreto per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

6.1. Pubblicazione del provvedimento di nomina e curricula della commissione giudicatrice;

6.2. **Apertura in seduta pubblica della documentazione che costituisce l'offerta tecnica;**

6.3. Valutazione in seduta riservata delle offerte tecniche con le metodologie previste dal Disciplinare;

6.4. In caso di non conformità di un'offerta tecnica, esclusione della stessa in seduta pubblica;

L'ITER AMMINISTRATIVO

A. Iter ordinario (segue)

6.5. **Approvazione del verbale con determina/decreto e comunicazione dell'esclusione** all'operatore ai fini della proposizione di eventuale ricorso avverso l'esclusione;

6.6. Alla fine della valutazione tecnica, convocazione di nuova seduta pubblica di gara per **comunicare i punteggi attribuiti alle offerte ed aprire le offerte economiche**;

7. **Valutazione delle offerte economiche** (se necessario la Commissione si riunisce in seduta riservata al fine di calcolare i punteggi e/o valutarne la conformità anche in relazione alle offerte tecniche proposte);

7.1. Attribuzione in seduta pubblica del punteggio economico e **definizione della classifica di gara** (la graduatoria);

8. Verifica della sussistenza presupposti per la **verifica dell'anomalia dell'offerta** sulla base dei criteri fissati dall'art. 110 ;

8.1. Se sussistono presupposti di anomalia, trasmissione al Rup dell'offerta per attivare il procedimento di verifica. Conseguente invio richiesta spiegazioni agli operatori e valutazione delle stesse;

8.2. In mancanza dei presupposti per la verifica dell'anomalia, formulazione della proposta di aggiudicazione da parte della Commissione giudicatrice al Rup oppure segnalazione al Rup della presenza di elementi sintomatici di anomalia per valutare l'eventuale attivazione del procedimento di anomalia;

8.3. In ogni caso, attivazione del procedimento di **verifica costi della manodopera**.

L'ITER AMMINISTRATIVO

B. Iter Inversione procedimentale qualità/prezzo:

- Dopo la scadenza del termine per presentare le offerte, si nomina la **commissione giudicatrice** con **determina/decreto** per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche:
 - pubblicazione del provvedimento di nomina e curricula della commissione giudicatrice;
 - **apertura in seduta pubblica della documentazione che costituisce l'offerta tecnica;**
 - valutazione in seduta riservata delle offerte tecniche con le metodologie previste dal Disciplinare;
 - in caso di non conformità di un'offerta tecnica, esclusione della stessa in seduta pubblica;
 - **approvazione del verbale con determina/decreto e comunicazione** dell'esclusione all'operatore ai fini della proposizione di eventuale ricorso avverso l'esclusione;
 - alla fine della valutazione tecnica, convocazione di nuova **seduta pubblica di gara per comunicare i punteggi attribuiti alle offerte ed aprire le offerte economiche**. Nella stessa seduta è possibile «sbloccare» e verificare contenuti buste amministrative degli operatori.
- **Valutazione dell'offerta economica** (se necessario la Commissione si riunisce in seduta riservata al fine di calcolare i punteggi e/o valutarne la conformità anche in relazione alle offerte tecniche proposte):
 - attribuzione in seduta pubblica del punteggio economico e definizione classifica di gara (la graduatoria).

L'ITER AMMINISTRATIVO

B. Iter Inversione procedimentale (segue):

- Verifica della sussistenza presupposti per verifica di anomalia dell'offerta sulla base dei criteri fissati dall'art. 110:
 - se **sussistono presupposti per la verifica dell'anomalia**, trasmissione al Rup dell'offerta per attivare il procedimento di verifica. Conseguente invio richiesta spiegazioni agli operatori interessati e valutazione delle stesse;
 - in **mancanza dei presupposti per la verifica dell'anomalia**, formulazione della proposta di aggiudicazione da parte della Commissione giudicatrice al Rup oppure segnalazione al Rup della presenza di elementi sintomatici di anomalia per valutare l'eventuale attivazione del procedimento anomalia;
- in ogni caso, attivazione del procedimento di **verifica dei costi della manodopera**.

L'ITER AMMINISTRATIVO

B. Iter Inversione procedimentale (segue):

- **In parallelo** alla verifica dei costi della manodopera (o della verifica dell'anomalia), si avvia l'esame in seduta pubblica della **documentazione costituente la busta amministrativa** (DGUE, garanzia, altre autodichiarazioni e autocertificazioni del concorrente) nei confronti del primo e del secondo aggiudicatario (o su un campione) di ciascun lotto.

Se la verifica dell'anomalia sul primo graduato ha dato esito negativo, si procede con la verifica amministrativa del concorrente che segue in graduatoria.

Al termine della verifica dell'anomalia, e della successiva verifica della busta amministrativa, avviene l'approvazione dell'ultimo verbale di gara.

D.lgs 36/2023: il comma 12 dell'articolo 108 prevede testualmente, sintetizzando l'approdo giurisprudenziale in materia, che **“ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara”**.

L'ITER AMMINISTRATIVO

Da qui in poi, la procedura di affidamento torna unitaria, sia in caso di iter ordinario che in caso di inversione procedimentale.

(AFFIDAMENTI INDETTI FINO AL 30 GIUGNO 2023 E FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC)

9. Adozione di **determina/decreto di aggiudicazione non efficace**:

- Il RUP approva la Proposta di aggiudicazione proveniente dalla Commissione Giudicatrice oppure, nel caso di verifica dell'anomalia, proveniente dal Seggio di gara;

10. **Comunicazione di aggiudicazione** agli offerenti per l'esercizio del diritto di accesso sulle offerte e possibile proposizione di ricorso avverso aggiudicazione;

AFFIDAMENTI PNRR: È sempre autorizzata la consegna dei lavori **in via di urgenza** e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, **nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;**

Restano altresì ferme le previsioni di tutela contenute al medesimo comma 8 dell'articolo 32, in materia di **rimborso delle spese sostenute** dall'affidatario per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture su ordine del Direttore dei Lavori o del Direttore dell'Esecuzione, nel caso di mancata stipula a seguito dell'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

ICT PNRR: Per l'acquisto di **beni e servizi informatici in cloud** nonché servizi di **connettività** finanziati anche in parte con il PNRR la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2026, le amministrazioni **stipulano immediatamente** il contratto in base all'autocertificazione dell'OE aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici. Resta ferma la necessaria previsione della **condizione risolutiva**.

L'ITER AMMINISTRATIVO

11. **Avvio dei controlli sui requisiti generali e speciali** dichiarati dall'aggiudicatario ed altri soggetti sulla base delle modalità indicate nel disciplinare di gara. La comprova dei requisiti generali dichiarati dall'operatore avviene interrogando le banche dati e le piattaforme Inps, Anac, Procure, Registro Imprese, Antimafia, ecc.. I requisiti speciali sono verificati sulla base della documentazione a comprova richiesta nel Disciplinare di gara (attestazione SOA, Certificati di regolare esecuzione, fatture, coperture assicurative, etc) ;
12. A seguito dei controlli, **adozione provvedimento aggiudicazione efficace**. Pubblicazione dell'atto sul Profilo del committente;

L'ITER AMMINISTRATIVO

Da qui in poi, la procedura di affidamento torna unitaria, sia in caso di iter ordinario che in caso di inversione procedimentale.

(AFFIDAMENTI INDETTI DAL 1 LUGLIO 2023)

9. Il RUP, il Seggio di Gara o la Commissione Giudicatrice invia la proposta di Aggiudicazione all'organo competente a disporre l'aggiudicazione che esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, **dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente**, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

10. **Comunicazione di aggiudicazione** agli offerenti per l'esercizio del diritto di accesso sulle offerte e possibile proposizione di ricorso avverso aggiudicazione;

AGGIUDICAZIONE IN VIA D'URGENZA:

i) L'esecuzione del contratto non ancora stipulato può essere egualmente iniziata, **con determina motivata** della stazione appaltante e dell'ente concedente.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 (art 17 comma 8).

ii) Si indicano le fattispecie in cui l'esecuzione d'urgenza del contratto, prima della sua stipulazione, è **obbligatoria**, in particolare, a seguito di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea (art 17 comma 9).

13. **Richiesta dei documenti** al fornitore (garanzia definitiva, polizze, dati persona designata alla firma del contratto, eventuale Atto di costituzione del RTI/rete, ecc.) per **la stipula del contratto**.

L'ITER AMMINISTRATIVO

13. La **stipula** deve avvenire entro **60 giorni**.

L'art. 32, co. 8, come modificato dal DL Semplificazioni, fa espressamente salvo il termine di *standstill* sostanziale e processuale, in base al quale il contratto **non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'aggiudicazione.

Dal punto di vista della disciplina sostanziale, l'art. 4, comma 1, del d.l. 76/2020, rubricato "*conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali*" modifica l'art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016 precisando *in primis* che "*la stipulazione del contratto di appalto o di concessione **deve avere luogo** entro i successivi sessanta giorni*" – laddove nella formulazione precedente il legislatore si limitava a prevedere che "*ha luogo*" – e che "*la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto*" arrivando a stabilire che "***non costituisce giustificazione adeguata** per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.*"

D.lgs 36/2023: (art. 18 comma 7) La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

LA STIPULA DEL CONTRATTO

(art. 18)

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in **forma scritta**:

- in **modalità elettronica** nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- in forma pubblica amministrativa a cura dell'**ufficiale rogante** della stazione appaltante
- con **atto pubblico notarile** informatico
- mediante **scrittura privata**.
- In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante **corrispondenza secondo l'uso commerciale**, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il **controllo ed monitoraggio** dell'andamento qualitativo dei contratti, rappresenta un elemento strategico al fine di assicurare che gli appaltatori rispettino quanto previsto nei documenti di gara e nelle offerte tecniche.

- Nei **lavori pubblici**, dopo la fase progettuale si passa all'affidamento dell'appalto e all'apertura del cantiere, per dare avvio all'esecuzione dei lavori prevista nel cronoprogramma. Il certificato di collaudo è propedeutico alla conclusione dei lavori e alla messa in funzione dell'intervento in favore della collettività. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un **direttore dei lavori** che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

- Nei **beni e nei servizi**, è la fase nella quale si soddisfano i fabbisogni con la consegna delle risorse necessarie, lo svolgimento di tutti i controlli, sia amministrativi che quali/quantitativi da effettuare, le modalità per rilevare/contestare inadempimenti e somministrare le penali, la gestione del post vendita, ed infine la chiusura del contratto. Il **direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture** è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali

La fase di esecuzione del contratto è anche un momento utile per conoscere l'oggetto contrattuale e valutare strategie correttive per la riedizione dell'appalto.

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL RUP

LA LEZIONE È CONCLUSA

**Il presente materiale didattico è realizzato per il corso e-Learning del
"[Piano nazionale di formazione per l'aggiornamento professionale del RUP](#)"**

Il Piano è finanziato dal [MIMS](#) Ministero per le Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ex art. 7, co.7 bis, [L. 120/20](#) ed è attuato dal [Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali-Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere](#) del MIMS, [SNA](#) Scuola Nazionale dell'Amministrazione, [IFEL](#) L'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale ed [ITACA](#) Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale.